

## Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it

**Regolamento**  
Versione 8.0  
30 maggio 2022

## SOMMARIO

<b>0</b>	<b>Revisioni di questo documento</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>2</b>
1.1	Premessa	2
1.2	Principi di base	2
1.2.1	Nomi a dominio Internet	2
1.2.2	Nomi a dominio del ccTLD .it	2
1.2.3	La registrazione di un nome a dominio .it	2
1.2.4	Responsabilità	2
1.2.5	Legge applicabile e giurisdizione	3
<b>2</b>	<b>Soggetti: compiti e funzioni</b>	<b>3</b>
2.1	Registro	3
2.2	Registrar	3
2.3	Registrante	3
2.4	Comitato di Indirizzo del Registro (CIR)	3
2.5	Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD)	4
<b>3</b>	<b>Organizzazione e struttura dei nomi assegnabili nel ccTLD .it</b>	<b>4</b>
3.1	Nomi assegnabili	4
3.2	Struttura dell'albero dei nomi	4
3.3	Struttura organizzativa-geografica	4
3.3.1	Regioni	4
3.3.2	Province	4
3.3.3	Comuni	5
3.4	Nomi a dominio riservati e assegnabili soltanto a specifiche categorie	5
3.4.1	Nomi a dominio registrabili al di sotto della struttura organizzativa-geografica, corrispondenti agli enti territoriali	5
3.4.2	Nomi a dominio corrispondenti all'Italia	6
3.4.3	gTLD unsponsored (uTLD) e sponsored (sTLD) riconducibili a particolari settori o categorie	7
3.5	Nomi a dominio non assegnabili	7
<b>4</b>	<b>Registrazione e mantenimento dei nomi a dominio .it</b>	<b>7</b>
4.1	Principali operazioni	8
4.2	Stati	11
<b>5</b>	<b>Opposizione e accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it</b>	<b>12</b>
5.1	Introduzione dell'opposizione	12
5.1.1	Procedure del Registro in caso di opposizione	12
5.1.2	Rinnovo della procedura di opposizione	13
5.1.3	Opposizione risolta	13
5.1.4	Effetti della risoluzione dell'opposizione	14
5.1.5	Assegnazione ad altro soggetto a seguito di opposizione	14
5.2	Accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar	14
5.2.1	Elementi essenziali della richiesta di accesso	15
5.2.2	Soggetti legittimati	15

5.2.3	Valutazione delle richieste	15
5.2.4	Notifica ai controinteressati	15
5.2.5	Limitazioni all'accesso	16
5.2.6	Esclusione del diritto di accesso	16
5.2.7	Tutela della riservatezza	16
5.2.8	Obblighi del richiedente	16
5.2.9	Disponibilità e richiesta di accesso ai documenti e alle informazioni per nomi a dominio mantenuti da un Registrar	16
<b>6</b>	<b>Verifiche, sospensione e revoca</b>	<b>17</b>
<b>6.1</b>	<b>Verifiche e eventuali azioni conseguenti</b>	<b>17</b>
6.1.1	Verifiche relative al Registrante e eventuali azioni conseguenti	17
6.1.2	Verifiche relative all'operato del Registrar e eventuali azioni conseguenti	18
<b>6.2</b>	<b>Sospensione</b>	<b>18</b>
6.2.1	Su richiesta dell'Autorità competente	18
6.2.2	Su richiesta dell'assegnatario	18
<b>6.3</b>	<b>Revoca</b>	<b>19</b>
6.3.1	Su richiesta dell'Autorità competente	19
6.3.2	D'ufficio	19
6.3.2.1	Per mancanza dei requisiti soggettivi o per mancata presentazione dei documenti richiesti al Registrante	19
<b>Appendice A - Elenco dei nomi corrispondenti alle denominazioni delle regioni italiane</b>		<b>20</b>
<b>Appendice B - Elenco dei nomi corrispondenti alle denominazioni delle province italiane</b>		<b>22</b>
<b>Appendice C - Elenco dei nomi corrispondenti alle denominazioni dei comuni italiani</b>		<b>25</b>
<b>Appendice D - Elenco dei nomi non assegnabili</b>		<b>26</b>
<b>Appendice E - Glossario</b>		<b>27</b>

## 0 Revisioni di questo documento

### **Modifiche rispetto alla versione 7.1 del 3 novembre 2014:**

- Paragrafo “1.2.3”: aggiunto il Regno Unito tra i paesi ai quali è consentita la registrazione dei nomi a dominio nel ccTLD.it;
- Paragrafo “4.1”: aggiunta la cancellazione di un nome a dominio da parte del Registrar, nel caso di dati palesemente errati del Registrante;
- Revisione del Regolamento al fine di eliminare il fax come mezzo di comunicazione da e verso il Registro;
- Appendice B: revisione dei nomi corrispondenti alle denominazioni delle province italiane;
- Appendice C: aggiunto il link relativo all’”Elenco dei nomi corrispondenti alle denominazioni dei comuni italiani” presente sul sito web del Registro .it.

## 1 Introduzione

### 1.1 Premessa

Il presente Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it (nel seguito per brevità “Regolamento”) contiene le norme per l’assegnazione dei nomi a dominio all’interno del ccTLD .it (Italia), con riferimento agli standard Internet Protocol Suite (IPS).

Il Regolamento definisce le regole di registrazione dei nomi a dominio ed è corredato di una manualistica tecnica (“Linee Guida per la gestione delle operazioni sui nomi a dominio nel ccTLD .it”, di seguito “Linee Guida tecniche”), dove sono descritte dettagliatamente le operazioni necessarie alla registrazione dei nomi a dominio. Le “Linee Guida tecniche” esplicitano, inoltre, le competenze e le azioni dei soggetti coinvolti (Registro, Registrar e Registrante) nel processo di registrazione.

È parte integrante del Regolamento anche il “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it” corredato da una manualistica tecnica (“Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it” di seguito “Linee Guida legali”) dove sono descritte dettagliatamente le singole operazioni referenziate nel documento, esplicitando inoltre competenze e azioni dei soggetti coinvolti.

### 1.2 Principi di base

#### 1.2.1 Nomi a dominio Internet

Nella sua funzione tecnica, un nome a dominio è un codice mnemonico che facilita l’accesso a risorse della rete Internet, di per sé caratterizzate da un indirizzo numerico.

#### 1.2.2 Nomi a dominio del ccTLD .it

Un nome a dominio si definisce registrato nel ccTLD .it quando è assegnato al Registrante ed è presente nel Data Base dei Nomi Assegnati (DBNA).

#### 1.2.3 La registrazione di un nome a dominio .it

- 1) Per la natura stessa del servizio di risoluzione dei nomi (DNS) in Internet, è possibile utilizzare un nome a dominio soltanto se è stato regolarmente registrato all’interno della gerarchia internazionale dei nomi a dominio;
- 2) un nome a dominio viene assegnato secondo l’ordine cronologico delle richieste e secondo quanto definito nell’articolo 4;
- 3) un nome a dominio non è prenotabile;
- 4) il Registro garantisce l’infrastruttura tecnica ed amministrativa per il servizio di risoluzione dei nomi a dominio nel ccTLD .it secondo le norme tecniche vigenti;
- 5) il Registro ripudia l’accaparramento sistematico ed il cybersquatting;
- 6) la registrazione di un nome a dominio nel ccTLD .it è consentita soltanto a soggetti che abbiano cittadinanza, residenza o sede nei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), nello Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera e nel Regno Unito;
- 7) un nome a dominio è assegnato al Registrante soltanto dopo che il richiedente abbia indicato i propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio nel ccTLD .it nei termini riportati nel presente Regolamento e abbia preso conoscenza degli oneri a suo carico.

#### 1.2.4 Responsabilità

Il Registrante è responsabile della registrazione ed assegnazione del nome a dominio, nonché delle proprie dichiarazioni e informazioni fornite al Registro.

Il Registro non è responsabile di errori tecnici che compromettano i dati mantenuti nel DBNA,

se non per colpa grave.

#### 1.2.5 Legge applicabile e giurisdizione

---

In ogni caso le controversie nei confronti del Registro sono soggette alla legge ed alla giurisdizione dello Stato italiano.

## 2 Soggetti: compiti e funzioni

### 2.1 Registro

---

Il Registro (o equivalentemente Registro .it), in qualità di organismo responsabile dell'assegnazione e gestione dei nomi a dominio nell'ambito del ccTLD .it, provvede a svolgere le funzioni e i compiti necessari all'assolvimento di tale ruolo, nonché tutte le operazioni necessarie a garantire la funzionalità del servizio di registrazione dei nomi a dominio nell'ambito del ccTLD .it attraverso un'adeguata infrastruttura tecnica ed amministrativa.

Il Registro rende attivo un nome a dominio, inserendo l'opportuna "delega DNS" all'interno della "zona del ccTLD .it", successivamente alla verifica della funzionalità operativa dei nameserver autoritativi del nome a dominio stesso.

### 2.2 Registrar

---

Il servizio di registrazione e mantenimento di un nome a dominio nel ccTLD .it è erogato dal Registro tramite i Registrar accreditati, organizzazioni che, in seguito al superamento di una procedura di accreditamento e disponendo di un'adeguata infrastruttura tecnica, hanno un Contratto in vigore con il Registro.

Il Registrar è sempre intermediario nei confronti del Registro per tutte le operazioni di registrazione dei nomi a dominio, nonché per il corretto mantenimento delle informazioni presenti nel DBNA del Registro.

### 2.3 Registrante

---

Per Registrante si intende chi richiede o ha ottenuto la registrazione di un nome a dominio.

Il Registrante richiede la registrazione al Registro di un nuovo nome a dominio .it attraverso un Registrar accreditato. Tramite i Registrar sono svolte anche eventuali successive operazioni inerenti al nome a dominio stesso.

Il Registrante è l'unico soggetto responsabile della richiesta di registrazione e dell'uso del nome a dominio. Un nome a dominio può essere assegnato al Registrante soltanto dopo che lo stesso abbia indicato i propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio nel ccTLD .it nei termini riportati nel presente Regolamento e abbia preso conoscenza degli oneri a suo carico.

Il Registrante ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Registrar, referenziato nella registrazione del nome a dominio, qualsiasi variazione dei suoi dati rilasciati in fase di registrazione, ovvero nell'ultima operazione compiuta sul nome a dominio che ha determinato l'aggiornamento dei dati nel DBNA.

### 2.4 Comitato di Indirizzo del Registro (CIR)

---

Il Comitato di Indirizzo del Registro è un organo consultivo del Registro che esprime pareri con la finalità del miglior funzionamento del servizio inerente alla registrazione dei nomi a dominio, alla luce dei principi di equità, trasparenza, pari accessibilità al servizio, diritti dei terzi e dei consumatori.

## 2.5 Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD)

---

I Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) sono gli organismi accreditati dal Registro per la risoluzione alternativa delle dispute relative alla riassegnazione di un nome a dominio sotto il ccTLD .it.

Nelle “Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it” sono descritte le funzioni svolte dai PSRD e nel documento “Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell’ambito del ccTLD .it” è descritta la procedura per il loro accreditamento. Tali documenti sono disponibili sul sito web del Registro.

## 3 Organizzazione e struttura dei nomi assegnabili nel ccTLD .it

---

### 3.1 Nomi assegnabili

---

Un nome a dominio nel ccTLD .it deve rispondere alle seguenti specifiche:

- lunghezza minima 3 caratteri per i nomi a dominio direttamente sotto il ccTLD .it e massima di 63 caratteri per ciascuna parte di un nome a dominio per una lunghezza massima complessiva di 255 caratteri;
- caratteri ammessi:
  - ASCII: cifre (0-9), lettere (a-z) e trattino (-)
  - NON ASCII: tutti i caratteri appartenenti ai charset indicati nelle “Linee Guida tecniche”
- ciascuna componente di un nome a dominio non può iniziare o terminare con il trattino (-);
- ciascuna componente di un nome a dominio non deve contenere nei primi quattro caratteri la stringa "xn--", riservata alla codifica IDN di un nome a dominio.

### 3.2 Struttura dell’albero dei nomi

---

Il ccTLD .it ha nella propria struttura ad albero:

- nomi a dominio assegnabili;
- una gerarchia organizzazionale-geografica;
- nomi a dominio riservati e assegnabili soltanto a specifiche categorie;
- nomi a dominio non assegnabili.

### 3.3 Struttura organizzazionale-geografica

---

#### 3.3.1 Regioni

---

L’elenco dei nomi a dominio contenuto nell’Appendice A identifica le denominazioni riconducibili alle Regioni italiane.

Tali nomi a dominio non sono assegnabili e sono parte integrante della struttura organizzazionale-geografica. Essi permettono la registrazione e il mantenimento dei nomi a dominio al di sotto di essa.

#### 3.3.2 Province

---

L’elenco dei nomi a dominio contenuto nell’Appendice B identifica le denominazioni riconducibili alle Province italiane.

Tali nomi a dominio non sono assegnabili e sono parte integrante della struttura organizzazionale-geografica. Essi permettono la registrazione e il mantenimento dei nomi a

dominio al di sotto di essa.

### 3.3.3 Comuni

L'elenco dei nomi a dominio contenuto nell'Appendice C identifica le denominazioni riconducibili ai Comuni italiani.

Tali nomi a dominio non sono assegnabili e sono parte integrante della struttura organizzativa-geografica. Essi permettono la registrazione e il mantenimento dei nomi a dominio al di sotto di essa.

## 3.4 Nomi a dominio riservati e assegnabili soltanto a specifiche categorie

### 3.4.1 Nomi a dominio registrabili al di sotto della struttura organizzativa-geografica, corrispondenti agli enti territoriali

Sono nomi a dominio riservati e come tali assegnabili soltanto all'ente territoriale corrispondente:

- il nome “regione” al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente ad una regione o alla sua sigla elencato in Appendice A;
- i nomi a dominio che iniziano con il termine “regione” seguito (con o senza il carattere separatore “-” o il separatore “di”) dal relativo nome geografico o dalla sua sigla elencato in Appendice A;
- i nomi corrispondenti (con o senza il carattere separatore “-” o il separatore “di”) alla denominazione ufficiale dell'Ente Regione, al di sotto del ccTLD .it;
- i nomi corrispondenti (con o senza il carattere separatore “-” o il separatore “di”) alla denominazione ufficiale dell'Ente Regione, al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente alla regione o alla sua sigla elencato in Appendice A;
- il nome “provincia” al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente ad una provincia o alla sua sigla elencato in Appendice B;
- i nomi a dominio che iniziano con il termine “provincia” seguito (con o senza il carattere separatore “-” o il separatore “di”) dal relativo nome geografico o dalla sua sigla elencato in Appendice B;
- i nomi corrispondenti (con o senza il carattere separatore “-” o il separatore “di”) alla denominazione riconducibile all'Ente Provincia, al di sotto del ccTLD .it;
- i nomi corrispondenti (con o senza il carattere separatore “-” o il separatore “di”) alla denominazione riconducibile all'Ente Provincia, al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente alla provincia o alla sua sigla elencato in Appendice B;
- il nome “comune” al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente ad un comune elencato in Appendice C o al nome di un comune coincidente con il nome del capoluogo di provincia;
- i nomi a dominio (con o senza il carattere separatore “-” o il separatore “di”) corrispondenti alla denominazione ufficiale dell'Ente Comune, al di sotto del ccTLD .it;
- i nomi corrispondenti (con o senza il carattere separatore “-” o il separatore “di”) alla denominazione ufficiale dell'Ente Comune, al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente al comune elencato in Appendice C.

Per i territori in cui, in base all'ordinamento italiano, vige il multilinguismo, sono nomi riservati anche le traduzioni di “comune”, “provincia” e “regione” nella lingua in questione ed i termini

composti il cui inizio è la relativa traduzione nella lingua in questione.

### 3.4.2 Nomi a dominio corrispondenti all'Italia

I seguenti nomi a dominio corrispondenti all'Italia si ritengono riservati e eventualmente assegnabili soltanto agli organi istituzionali italiani:

- it.it
- italia.it
- repubblica-italiana.it
- repubblicaitaliana.it
- repubblicaitalia.it
- repubblicaditalia.it
- italiarepubblica.it
- italianarepubblica.it
- italiana-repubblica.it
- repubblica-italia.it
- italia-repubblica.it
- italy.it
- italian-republic.it
- italianrepublic.it
- italyrepublic.it
- republic-italy.it
- italy-republic.it
- republicofitaly.it
- republic-of-italy.it
- italie.it
- republique-italienne.it
- republiqueitalienne.it
- republiqueitalie.it
- republiqueditalie.it
- italierepublique.it
- republique-italie.it
- italie-republique.it
- italiennerepublique.it
- italienne-republique.it
- italien.it
- italien-republik.it
- italienrepublik.it
- republik-italien.it
- republikitalien.it
- italienischerepublik.it
- italienische-republik.it
- republikitalienische.it
- republik-italienische.it
- repubblicaitaliana.it
- repubblica-italiana.it
- italiana-repubblica.it
- italianarepubblica.it
- italiarepubblica.it
- italia-repubblica.it
- repubblicaitalia.it
- repubblica-italia.it
- repubblicadeitalia.it
- repubblica-de-italia.it
- italiaanserepubliek.it
- italiaanse-republiek.it
- republiekitaliaanse.it
- republiek-italiaanse.it
- italierepubliek.it
- italie-republiek.it
- republiekitalie.it
- republiek-italie.it
- republiekdeitalie.it
- republiek-de-italie.it
- république-italienne.it
- républiqueitalienne.it
- républiqueitalie.it
- républiqueditalie.it
- italiérépublique.it
- république-italie.it

- italie-république.it
- italiennerépublique.it
- italienne-république.it
- italië-republiek.it
- republiekitalië.it
- republiek-italië.it
- republiekdeitalië.it
- republiek-de-italië.it

### 3.4.3 gTLD unsponsored (uTLD) e sponsored (sTLD) riconducibili a particolari settori o categorie

---

Assegnabili ad entità presentate al Registro dai competenti organi di Stato e quindi preposte istituzionalmente alla gestione del settore di competenza.

La delega avverrà a seguito della sottoscrizione di specifico contratto “SLD”, nonché successivamente all’implementazione da parte del soggetto richiedente, di tutti i criteri e gli strumenti tecnici necessari al mantenimento dell’SLD richiesto, secondo quanto definito dai principi riportati nei documenti ICANN ICP1 e ICP2 ai quali si riferisce il criterio di gestione adottato dal Registro .it.

L’elenco comprende i seguenti gTLD storici:

- com
- edu
- gov
- int
- mil
- net
- org

### 3.5 Nomi a dominio non assegnabili

---

L’elenco dei nomi a dominio non assegnabili ad alcuna entità al di fuori del Registro è contenuto nell’Appendice D.

I predetti nomi non sono assegnabili né direttamente sotto il .it, né al di sotto della struttura organizzazionale-geografica.

## 4 Registrazione e mantenimento dei nomi a dominio .it

Il sistema di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it è basato sul protocollo EPP (Extensible Provisioning Protocol). Tale sistema permette lo svolgimento delle operazioni di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio in tempo reale.

Le operazioni di registrazione e mantenimento sono inoltrate al Registro dal Registrar, il quale interfacciandosi con il sistema di registrazione sopra citato, esegue tali operazioni per conto del Registrante o per conto proprio.

Un nome a dominio può essere assegnato al Registrante soltanto dopo che lo stesso abbia indicato i propri dati identificativi, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio nel ccTLD .it nei termini riportati nel presente Regolamento e relative “Linee Guida tecniche”.

La procedura di registrazione dovrà svolgersi in modo da consentire al Registrar di documentare al Registro i fatti inerenti alla registrazione stessa secondo le indicazioni stabilite nel presente Regolamento e relative “Linee Guida tecniche”.

L’assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD .it si basa sul principio “first come first served”: la data e l’orario di registrazione di un nome a dominio coincidono con la data e l’orario di inserimento nel DBNA di una richiesta sintatticamente e semanticamente corretta.

I nomi a dominio sono registrati per il periodo di un anno dalla data di registrazione, ovvero fino alla data indicata nel DBNA nel campo “expire” e sono rinnovati automaticamente ad ogni successiva scadenza in presenza delle condizioni stabilite nel presente Regolamento. I nomi a dominio non sono rinnovati automaticamente qualora sia intervenuta un'operazione di cancellazione o di revoca del nome a dominio entro la data indicata nel DBNA nel campo “expire” o del relativo “autoRenewPeriod”. Il Registrar dovrà mantenere le deleghe dns attive anche per i nomi a dominio nello stato di “autoRenewPeriod”. La cancellazione di un nome a dominio potrà avvenire, a cura del Registrar, durante il periodo di validità del nome a dominio o durante il periodo di “autoRenewPeriod”, previa esplicita richiesta da parte del Registrante. Qualora sia terminato, in fatto o in diritto, il vincolo in base al quale il Registrar era obbligato al mantenimento, il Registrar potrà procedere alla cancellazione del nome a dominio durante il periodo di “autoRenewPeriod”, anche senza l'esplicita richiesta da parte del Registrante.

#### 4.1 Principali operazioni

Le operazioni di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it sono di norma inoltrate al Registro .it dal Registrar per conto del Registrante. Nei casi previsti dal presente Regolamento, alcune operazioni possono essere eseguite direttamente dal Registro su richiesta del Registrante o di una terza parte. Nei casi in cui un'operazione su un nome a dominio sia eseguita direttamente dal Registro, lo stesso provvederà a informare via e-mail il relativo Registrar.

Tutte le operazioni di registrazione e mantenimento sono dettagliatamente descritte nelle “Linee Guida tecniche”.

**Tabella con le principali operazioni a cura del Registrar**

Operazioni	Descrizione	Soggetti coinvolti operativamente
<b>Registrazione</b>	Operazione attraverso la quale il Registrar esegue il relativo comando tecnico di creazione del nome a dominio per conto di un suo cliente o per conto proprio. È obbligo del Registrar comunicare al Registrante l'avvenuta registrazione del nome a dominio e il codice “Authinfo” ad esso associato. Nel caso di modifica del codice “Authinfo”, è obbligo del Registrar comunicare al Registrante il nuovo codice “Authinfo” associato al nome a dominio.	Registrar
<b>Modifica del Registrar</b>	Operazione che permette ad un Registrante di variare il Registrar di un nome a dominio a lui assegnato. Il Registrante comunica al nuovo Registrar il codice “Authinfo” associato al nome a dominio ed il Registrar esegue la richiesta di modifica. È obbligo del Registrar comunicare al Registrante la conclusione dell'operazione e il nuovo codice “Authinfo” associato al nome a	Registrar

	<p>dominio.</p> <p>Può essere contestuale ad un'operazione di "Modifica del Registrante".</p>	
<b>Modifica del Registrante</b>	<p>Operazione che consente ad un Registrar di variare il Registrante di un nome a dominio, previa comunicazione del nuovo Registrante, al quale il vecchio Registrante ha comunicato il codice "Authinfo". È obbligo del Registrar comunicare al nuovo Registrante la conclusione dell'operazione e il nuovo codice "Authinfo" associato al nome a dominio. Può essere contestuale ad un'operazione di "Modifica del Registrar".</p>	Registrar
<b>Cancellazione</b>	<p>Operazione che consente al Registrar di cancellare un nome a dominio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• previa esplicita richiesta da parte del Registrante del nome a dominio stesso;</li> <li>• previa esplicita richiesta da parte di un'autorità preposta;</li> <li>• a seguito di comunicazione da parte del Registro .it in merito all'inaccuratezza dei dati del Registrante del nome a dominio e, a causa di dati palesemente errati, il Registrar non sia stato in grado di contattare il Registrante stesso;</li> <li>• quando, decorsi i termini di scadenza del mantenimento del nome a dominio sia terminato, in fatto o in diritto, il vincolo in base al quale il Registrar era obbligato al mantenimento.</li> </ul>	Registrar
<b>Modifica semplice</b>	<p>Operazione che consente ad un Registrar di modificare i nameserver autoritativi e il codice "Authinfo" di un nome a dominio, i suoi contatti amministrativi e tecnici e le informazioni ad essi associati. Nel caso di modifica del codice "Authinfo", è</p>	Registrar

	<p>obbligo del Registrar comunicare al Registrante il nuovo codice “Authinfo” associato al nome a dominio. Un Registrar può procedere con la modifica dell’“Authinfo” soltanto in presenza di richiesta esplicita da parte del Registrante o di valida motivazione.</p>	
<b>clientHold</b>	<p>Operazione con la quale il Registrar blocca un nome a dominio inibendo qualsiasi operazione sullo stesso. Il nome a dominio posto nello stato di clientHold non sarà più raggiungibile sulla rete Internet. Il Registrar può porre il nome a dominio nello stato di clientHold nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbia ricevuto per tale nome a dominio, da parte dell’autorità preposta e nelle forme di legge, notifica di contestazione, giudiziale all’uso e/o all’assegnazione o provvedimento giudiziario;</li> <li>• ovvero abbia comunicazione di indagini in corso da parte delle autorità preposte.</li> </ul> <p>Il Registro provvede a rimuovere le deleghe DNS.</p>	Registrar, Autorità
<b>clientLock</b>	<p>Operazione con la quale il Registrar blocca un nome a dominio, nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbia ricevuto per tale nome a dominio, da parte dell’autorità preposta e nelle forme di legge, notifica di contestazione, giudiziale all’uso e/o all’assegnazione o provvedimento giudiziario;</li> <li>• abbia comunicazione di indagini in corso da parte delle autorità preposte.</li> </ul>	Registrar, Autorità
<b>Recupero da redemptionPeriod</b>	<p>Operazione con la quale il Registrar, su richiesta del Registrante, provvede a recuperare un nome a dominio precedentemente cancellato e a seguito della quale il nome a dominio era stato posto nello stato di “pendingDelete/redemptionPeriod”.</p>	Registrar

### Altre operazioni a cura del Registro

Operazioni	Descrizione
<b>Trasferimento Bulk</b>	Operazione che permette di variare, con un'unica richiesta, il Registrar di un insieme di nomi a dominio.
<b>Cancellazione</b>	Operazione che consente al Registrante, nel caso in cui il nome a dominio sia oggetto di una opposizione attiva, di richiedere al Registro l'immediata cancellazione del nome a dominio senza che questo passi dallo stato di pendingDelete/redemptionPeriod.
<b>Revoca</b>	Operazione che consente al Registro di revocare un nome a dominio, anche su indicazione di un'autorità preposta.
<b>Opposizione</b>	Operazione che permette al Registro di porre un nome a dominio, oggetto di un'opposizione, nello stato di "challenged".
<b>To-be-reassigned</b>	Operazione che permette al Registro di porre un nome a dominio nello stato di "inactive/toBeReassigned" a conclusione di una procedura di opposizione e/o di riassegnazione che preveda l'assegnazione dello stesso al soggetto che aveva promosso l'opposizione. In tal caso, il soggetto opponente può iniziare una procedura di nuova registrazione del nome a dominio inoltrando al Registro l'apposito modello di richiesta.
<b>serverHold</b>	Operazione che permette al Registro di impedire qualsiasi operazione di mantenimento e modifica su un nome a dominio, lasciando inalterati i dati presenti nel DBNA e rimuovendo le deleghe DNS. Tale operazione viene eseguita dal Registro a seguito del ricevimento di un provvedimento inviato dalle autorità preposte e notificato nelle forme di legge o su richiesta del Registrante al quale sia contestato giudizialmente l'uso.
<b>serverLock</b>	Operazione che permette al Registro di impedire qualsiasi operazione di mantenimento e modifica su un nome a dominio, lasciando inalterati i dati presenti nel DBNA. Tale operazione può essere avviata anche a seguito della richiesta, da parte di un terzo, di una verifica dei requisiti soggettivi.
<b>noRegistrar</b>	Operazione con la quale il Registro pone un nome a dominio nello stato di "noRegistrar" nel caso in cui il Registrar non abbia più un contratto attivo con il Registro.

## 4.2 Stati

Uno stato caratterizza la condizione operativa attuale di un oggetto e le sue possibili transizioni future.

Nel sistema di registrazione del .it è presente una suddivisione fra gli stati effettivi di un nome a dominio e i vincoli aggiuntivi applicabili agli stati stessi che possono condizionare l'accettazione e l'elaborazione dei comandi. Nel sistema di registrazione e mantenimento dei

nomi a dominio nel ccTLD .it è sottolineato e utilizzato il concetto di “multistato” di un nome a dominio. Ciò significa che, in ogni istante del ciclo di vita di un nome a dominio, ad esso può essere associato non un unico stato ma una combinazione di stati che ne determinano sia la sua situazione corrente che i vincoli imposti dal Registrar o dal Registro. Tali vincoli disciplinano le operazioni cui il dominio stesso può essere sottoposto.

Le stesse considerazioni valgono anche per gli oggetti di tipo “contatto” e pertanto nel ccTLD .it anche i contatti sono sottoposti a transizioni di stato, seppure molto più semplici rispetto a quelle previste sui nomi a dominio.

Ulteriori dettagli e la descrizione degli stati associati ai nomi a dominio e ai contatti sono riportati nelle “Linee Guida tecniche”.

## 5 Opposizione e accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all’opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it

Un’opposizione può essere avanzata al Registro da chi ritenga che la registrazione di un nome a dominio abbia leso un suo diritto.

Non è possibile richiedere un’opposizione su un nome a dominio che si trovi negli stati di “pendingDelete/pendingDelete”, “inactive/toBeReassigned” e “inactive/revoked”.

Il Registro si riserva in ogni caso di valutare la fondatezza della richiesta di opposizione sulla base dei preesistenti diritti riconosciuti al Registrante dalla pronuncia della magistratura e cancellare l’opposizione.

Nei documenti “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it” e “Linee Guida per la risoluzione delle dispute” sono specificati modi e tempi degli aspetti inerenti alle dispute nel ccTLD .it.

### 5.1 Introduzione dell’opposizione

Una richiesta di opposizione all’assegnazione di un nome a dominio è rivolta al Registro da chi assume di aver subito un pregiudizio a causa dell’assegnazione del nome a dominio al corrente Registrante.

L’opposizione deve contenere le generalità del mittente, il nome a dominio oggetto dell’opposizione, le generalità del Registrante, i diritti ritenuti lesi e una descrizione dell’eventuale pregiudizio subito.

Ove i dati del Registrante non siano visibili tramite interrogazione Whois al DBNA, gli stessi possono essere richiesti al Registro mediante la procedura di cui all’art. 2 delle “Linee Guida legali”.

Inoltre, il Registro, ove venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento giudiziario o arbitrale relativo ad un nome a dominio, può d’ufficio aggiungere al nome a dominio stesso lo stato di “challenged”. Il nome a dominio oggetto di opposizione non può essere sottoposto ad un’operazione di modifica del Registrante.

#### 5.1.1 Procedure del Registro in caso di opposizione

In presenza di un’opposizione il Registro aggiunge al nome a dominio lo stato di “challenged”. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione dell’opposizione contenenti i dati di cui al punto 5.1 secondo comma, il Registro procede alla sua attivazione informandone il Registrante via posta elettronica (ove presente il campo “email:” dell’oggetto “registrant”) e inviando, a entrambe le parti tramite PEC o raccomandata A.R. (anticipata via email), una comunicazione relativa all’opposizione e ogni utile informazione sulla gestione dell’opposizione stessa e sulle procedure di risoluzione delle dispute nel ccTLD .it. Sarà altresì inviata comunicazione in merito all’avvio della procedura anche al Registrar correntemente associato al nome a dominio via posta elettronica.

Nel caso in cui l’opposizione abbia ad oggetto un nome a dominio mantenuto da un Registrar,

questi è tenuto a documentare al Registro, per iscritto, se da quest'ultimo richiesto, la registrazione del nome a dominio (anche in seguito ad una operazione di modifica del Registrar e/o del Registrante) da parte del Registrante e a inviare ogni documentazione utile ai fini della gestione dell'opposizione secondo i tempi e i modi riportati nell'art. 3 "Acquisizione dei documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione per un nome a dominio mantenuto da un Registrar" delle "Linee Guida legali". Le precedenti previsioni non si applicano ai nomi a dominio registrati in modalità asincrona e non soggetti a successive operazioni di modifica del Registrar o Registrante avvenute in modalità sincrona.

Il Registro non prende parte alla risoluzione di un'opposizione. Nel caso in cui la stessa non possa essere risolta amichevolmente, le parti potranno avvalersi degli strumenti indicati nel Regolamento per la risoluzione delle dispute.

Resta comunque salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

### 5.1.2 Rinnovo della procedura di opposizione

---

In pendenza di opposizione, la parte che l'ha proposta è tenuta a confermare al Registro ogni 180 (centottanta) giorni lavorativi la propria volontà di mantenere pendente l'opposizione ed il proprio interesse per il nome a dominio oggetto della procedura. In mancanza di conferma il Registro riterrà risolta l'opposizione rimuovendo quindi lo stato di "challenged", salvo che abbia ricevuto notifica, nelle forme di legge, dell'esistenza di un procedimento giudiziario, di un arbitrato o di una procedura di riassegnazione relativa a tale nome a dominio.

La richiesta di opposizione non può essere rinnovata per più di due volte fra le stesse parti e per lo stesso nome a dominio, in assenza dell'avvio di una procedura di riassegnazione, dell'instaurazione di un arbitrato o di una causa presso la competente autorità giudiziaria.

### 5.1.3 Opposizione risolta

---

Il Registro considera un'opposizione come risolta nel momento in cui:

1. riceva, nelle forme di legge, notifica di provvedimento dell'Autorità giudiziaria o lodo arbitrale relativi al nome a dominio in questione; oppure
2. riceva dalla parte che ha attivato l'opposizione comunicazione della sua volontà di abbandonarla; oppure
3. il Registrar provveda, su richiesta del Registrante, alla cancellazione del nome a dominio oggetto dell'opposizione o il Registro riceva dal Registrante una richiesta di cancellazione del nome a dominio oggetto dell'opposizione; oppure
4. una delle due parti offra prova dell'avvenuta estinzione di un procedimento giudiziario avviato per la risoluzione della controversia; oppure
5. siano trascorsi 180 (centottanta) giorni lavorativi dal momento in cui è stata attivata o rinnovata l'opposizione nei termini di cui al terzo comma dell'art. 5.1.2, senza che la parte interessata abbia ribadito la propria volontà di mantenerla attiva salvo che il Registro non abbia avuto conoscenza dell'esistenza di un giudizio, di un arbitrato o di una procedura di riassegnazione relativa a tale nome a dominio; oppure
6. riceva da uno degli PSRD l'esito positivo di una procedura di riassegnazione relativa al nome a dominio oggetto di opposizione; oppure
7. riceva da uno degli PSRD l'esito di una procedura di riassegnazione che respinga la richiesta di riassegnazione del nome a dominio oggetto dell'opposizione; oppure
8. proceda alla revoca d'ufficio del nome a dominio.

Un'opposizione risolta non può essere nuovamente riproposta fra le stesse parti e per lo stesso nome a dominio, a meno che la risoluzione non sia avvenuta con una procedura di riassegnazione e siano emersi fatti nuovi rispetto a quelli dedotti nella procedura di riassegnazione.

Un'opposizione può essere invece riproposta fra le stesse parti, per lo stesso nome a dominio,

nel caso in cui le stesse introducano un procedimento giudiziario relativamente alla titolarità del nome a dominio già sottoposto a opposizione.

#### 5.1.4 Effetti della risoluzione dell'opposizione

---

Risolta l'opposizione ai sensi del precedente art. 5.1.3 il Registro, se la risoluzione dell'opposizione è avvenuta

- a) in base:
- I. al punto "1", ove il provvedimento dell'Autorità giudiziaria o lodo arbitrale siano favorevoli al Registrante;
  - II. ai punti 2), 4), 5) 7);

il Registro rimuove dal DBNA la notazione "challenged" al nome a dominio opposto;

- b) in base:
- I. al punto "1" se il provvedimento dell'Autorità giudiziaria o lodo arbitrale siano favorevoli all'opponente;
  - II. ai punti 3), 8);

il Registro rimuove dal DBNA l'assegnazione del nome a dominio opposto;

- c) in base al punto 6) il Registro, decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi senza che il Registrante abbia fatto ricorso alla Magistratura Ordinaria, ex art. 3.12 del "Regolamento risoluzione dispute nel ccTLD .it", rimuove dal DBNA l'assegnazione del nome a dominio opposto.

#### 5.1.5 Assegnazione ad altro soggetto a seguito di opposizione

---

Nei casi previsti ai punti b) e c) del precedente art. 5.1.4, la rimozione del nome a dominio non ne comporta l'automatica assegnazione alla parte che ha iniziato l'opposizione.

Il Registro, al verificarsi delle ipotesi suddette, pone il nome a dominio nello stato di "inactive/toBeReassigned" e non lo rende disponibile per libera assegnazione, se non decorsi i tempi riportati al penultimo comma del presente articolo.

Posto il nome a dominio in "inactive/toBeReassigned" il Registro, non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla risoluzione dell'opposizione, invita la parte che ha iniziato l'opposizione ad attivare la procedura di registrazione.

La procedura deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Trascorso il termine di cui sopra senza che l'opponente abbia portato a termine la registrazione, il nome a dominio può essere registrato da chiunque ne faccia richiesta.

## 5.2 Accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar

---

Al fine di ottenere la documentazione relativa alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it, nonché i dati riferiti all'assegnatario di un nome a dominio, chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato e correlato alle informazioni di cui si chiede l'accesso deve inoltrare specifica richiesta al Registro nei modi e termini sotto riportati.

Il Registro non è tenuto a elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso e, in ogni caso, la richiesta di accesso non potrà essere esperita per i documenti che non siano divulgabili a fronte di disposizione di legge o regolamentare.

Nel caso in cui l'istanza sia ricevuta direttamente dal Registrar, questi è tenuto ad adempiere secondo quanto previsto all'art. 5.2.9 "Disponibilità e richiesta di accesso ai documenti e alle informazioni per nomi a dominio mantenuti da un Registrar".

### 5.2.1 Elementi essenziali della richiesta di accesso

---

La richiesta di accesso deve contenere:

- il nome a dominio;
- i riferimenti del soggetto richiedente;
- l'oggetto della richiesta;
- l'interesse connesso all'oggetto della richiesta.

L'istanza può essere trasmessa al Registro via posta ordinaria o tramite posta elettronica, in formato .pdf o analogo formato, all'indirizzo [richiesteaccesso@nic.it](mailto:richiesteaccesso@nic.it).

Alla richiesta di accesso, debitamente sottoscritta, deve essere allegata una copia del documento identificativo dell'interessato.

### 5.2.2 Soggetti legittimati

---

La richiesta di accesso deve essere avanzata dal soggetto che vi ha interesse; l'istanza può altresì essere presentata da persona da questi delegata. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta dal delegato e dal delegante, oppure il delegato è tenuto ad allegare alla richiesta la procura conferita per la gestione della procedura di accesso.

Resta inteso che nelle ipotesi sopra evidenziate all'istanza di accesso deve essere allegato il documento d'identità del soggetto interessato alla procedura di accesso.

Qualora la richiesta sia inoltrata da un legale nelle more di un procedimento giudiziario di cui il Registro è a conoscenza, l'istanza può essere redatta e inoltrata direttamente dal legale stesso; diversamente l'istanza presentata dal legale deve avere i requisiti di cui al precedente comma.

### 5.2.3 Valutazione delle richieste

---

Le richieste sono valutate dal Registro che entro 10 (dieci) giorni, dal loro ricevimento, determinata la correttezza formale della stessa, darà avvio all'istruttoria mediante raccomandata A.R. anticipata all'indirizzo di posta elettronica riportato nell'istanza.

Nel caso di richieste irregolari o incomplete il Registro darà comunicazione all'istante entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda di accesso, mediante PEC o raccomandata A.R., in quest'ultimo caso anticipata all'indirizzo di posta elettronica riportato nella richiesta stessa.

La regolarizzazione della richiesta di accesso dovrà pervenire al Registro nei termini riportati nella comunicazione stessa.

In tal caso, il termine di 10 (dieci) giorni rimane sospeso per il periodo compreso tra la comunicazione e la regolarizzazione della richiesta di accesso.

### 5.2.4 Notifica ai controinteressati

---

Il Registro è tenuto a notificare l'avvio del procedimento di accesso ai soggetti, individuati o facilmente individuabili che, dalla richiesta di accesso stessa, potrebbero vedere compromesso il loro diritto alla riservatezza.

La notifica viene inviata a mezzo PEC o raccomandata A.R. all'indirizzo risultante dagli atti del Registro. Alla comunicazione in questione viene allegata l'istanza di accesso.

I controinteressati possono presentare al Registro motivata opposizione alla richiesta di accesso entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della notifica via posta ordinaria o tramite posta elettronica, in formato .pdf o analogo formato, all'indirizzo [richiesteaccesso@nic.it](mailto:richiesteaccesso@nic.it).

L'eventuale opposizione sarà oggetto di valutazione da parte del Registro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli art. 5.2.6 "Esclusione del diritto di accesso" e 5.2.7 "Tutela della riservatezza", nonché in conformità a quanto disposto in materia da norme di legge e regolamentari.

### 5.2.5 Limitazioni all'accesso

---

Il Registro può limitare l'accesso a un documento oscurandone alcuni contenuti qualora ciò si renda necessario per salvaguardare il diritto alla riservatezza di terzi, sempre che, valutati i contenuti della domanda di accesso, le informazioni non siano rilevanti per il richiedente.

### 5.2.6 Esclusione del diritto di accesso

---

Il Registro, previa valutazione accurata degli elementi a sua disposizione e del caso specifico, può escludere l'accesso per le seguenti tipologie di documenti:

- atti e documenti rientranti nelle categorie generali individuate dall'articolo 24, comma 1 della legge 241/90;
- atti e documenti dai quali possa derivare una lesione ad interessi rilevanti individuati dall'articolo 24, comma 6, lettera a), b), e) della legge 241/90;
- documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono, quando la loro conoscenza possa arrecare grave insanabile pregiudizio ai soggetti cui le informazioni contenute nei documenti sono riferite ovvero i soggetti conferenti le informazioni abbiano evidenziato che le stesse sono assoggettate a particolari forme di tutela, in base a disposizioni di legge.

### 5.2.7 Tutela della riservatezza

---

Il Registro garantisce comunque ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nei termini previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dal Reg. (UE) 2016/679.

In ogni situazione in cui sia presumibile che l'accesso possa recare pregiudizio in relazione ai casi previsti dal precedente articolo 5.2.6 "Esclusione del diritto di accesso", il Registro valuta che l'interesse o il diritto per il quale l'interessato esercita l'accesso sia di peso pari o superiore alla tutela della riservatezza degli elementi contenuti nel documento.

Resta fermo, in ogni caso, il principio per cui i conflitti tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi devono essere risolti nel senso che l'accesso, finalizzato per la cura o la difesa di propri interessi legittimi, prevale rispetto all'esigenza della riservatezza, nei limiti però in cui esso è necessario alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

### 5.2.8 Obblighi del richiedente

---

Con la sottoscrizione dell'istanza, il richiedente si impegna a non far uso dei documenti ottenuti nonché dei dati personali in essi contenuti, se non per scopi strettamente indicati nell'istanza stessa, né a diffondere i predetti dati e contenuti. Il richiedente si assume altresì ogni responsabilità relativa al non corretto utilizzo dei dati personali comunicatigli. In tutti i casi esso si obbliga a tenere il Registro manlevato e indenne da ogni onere o molestia per eventuali azioni di terzi o del Registrante in relazione alla richiesta stessa ed agli eventi ad essa collegati o conseguenti.

Attraverso l'istanza il richiedente fornisce inoltre il consenso alla trasmissione dei dati personali in essa contenuti, nonché delle ragioni della richiesta ai controinteressati.

### 5.2.9 Disponibilità e richiesta di accesso ai documenti e alle informazioni per nomi a dominio

mantenuti da un Registrar

---

Ove il Registrar riceva una richiesta di accesso alla documentazione inerente ai nomi a dominio da esso mantenuti è tenuto ad anticipare tale richiesta al Registro via posta elettronica, in formato .pdf o analogo formato, all'indirizzo e-mail "richiesteaccesso@nic.it", entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, dal momento in cui ha ricevuto la predetta richiesta di accesso. La richiesta di accesso dovrà altresì pervenire al Registro via posta convenzionale.

In tal caso il Registrar è tenuto a trasmettere al Registro, nel suddetto termine, il documento scritto di registrazione del nome a dominio redatto ai sensi di quanto contenuto nel Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it nei modi riportati nella sezione "Verifiche dei nomi a dominio" delle "Linee Guida tecniche", accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Registrar, o da persona da questi delegata, che attesti la non alterazione e l'integrità del documento e delle informazioni in questo contenute.

Il Registro, valutata la richiesta, può chiedere al Registrar l'invio di ulteriore documentazione ai fini del soddisfacimento della richiesta del terzo nei modi e termini stabiliti al primo comma dell'art. 3.2 "Trasmissione al Registro del documento di registrazione e mantenimento di un nome a dominio su specifica istanza del Registro" delle "Linee Guida legali".

Una volta ricevuta la comunicazione sopra richiamata, il Registro applicherà quanto previsto nella presente sezione "Accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar".

Qualora la richiesta di accesso ai documenti sia ricevuta direttamente dal Registro si applica quanto riportato nella presente sezione "Accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar" e nella sez. 3 "Acquisizione dei documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione per un nome a dominio mantenuto da un Registrar" delle "Linee Guida legali".

## 6 Verifiche, sospensione e revoca

In questa sezione sono descritte le operazioni di verifica, sospensione e revoca sui nomi a dominio attivi nel DBNA e le modalità attraverso le quali il Registro le attua.

### 6.1 Verifiche e eventuali azioni conseguenti

---

Il Registro può procedere alla verifica, attraverso evidenza documentale, di quanto dichiarato dal Registrante al Registrar durante la registrazione del nome a dominio.

#### 6.1.1 Verifiche relative al Registrante e eventuali azioni conseguenti

---

Il Registro può procedere alla verifica, attraverso evidenza documentale, di quanto dichiarato dal Registrante, in qualunque momento ne ravvisi la necessità o l'urgenza o su richiesta di una terza parte. In tal caso, il Registro provvederà a verificare che il Registrante di un nome a dominio soddisfi i requisiti soggettivi che hanno determinato, a suo tempo, la registrazione del nome a dominio, richiedendo al Registrante l'invio di idonea documentazione atta a comprovare i dati identificativi del Registrante e quindi l'esistenza stessa dei requisiti soggettivi, sulla base di quanto stabilito nella sezione "Verifiche dei nomi a dominio" delle "Linee Guida tecniche". Sarà altresì inviata comunicazione in merito all'avvio della procedura anche al Registrar correntemente associato al nome a dominio via posta elettronica.

Quando viene attivata una verifica, il Registro inibisce qualsiasi operazione sul nome a dominio, ponendolo nello stato di

“serverTransferProhibited/serverUpdateProhibited/serverDeleteProhibited”.

Nel caso in cui quanto dichiarato dal Registrante al momento della registrazione del nome a dominio non sia comprovato dalla documentazione ricevuta dal Registro, questi procederà alla revoca d’ufficio secondo quanto descritto all’articolo 6.3 del presente Regolamento. In caso contrario, il Registro provvederà a ripristinare, per quel nome a dominio, lo stato antecedente all’avvio della verifica.

### 6.1.2 Verifiche relative all’operato del Registrar e eventuali azioni conseguenti

Il Registro può procedere alla verifica, attraverso evidenza documentale, di quanto dichiarato dal Registrante, secondo le modalità di seguito descritte:

- a campione. Le verifiche vengono eseguite sulla base di quanto stabilito nella sezione “Verifiche dei nomi a dominio” delle “Linee Guida tecniche”. Per i nomi a dominio sottoposti a questo tipo di verifica, il Registro richiede al Registrar di inviare, per iscritto, la documentazione prevista nella suddetta sezione;
- in qualunque momento il Registro ne ravvisi la necessità o l’urgenza e in tutte le ipotesi previste dal Regolamento. La verifica viene eseguita sulla base di quanto stabilito nella sezione “Verifiche dei nomi a dominio” delle “Linee Guida tecniche”. Per i nomi a dominio sottoposti a questo tipo di verifica, il Registro richiede al Registrar di inviare, per iscritto, la documentazione prevista nella suddetta sezione.

Quando viene attivata una verifica, il Registro inibisce qualsiasi operazione sul nome a dominio ponendolo nello stato di “serverTransferProhibited/serverUpdateProhibited/serverDeleteProhibited”.

Nei casi in cui quanto dichiarato dal Registrar al momento della registrazione del nome a dominio non sia comprovato dalla documentazione ricevuta dal Registro, il Registrar stesso non provveda al suo invio oppure lo invii in maniera incompleta od errata, il Registro procederà all’applicazione delle sanzioni previste dal “contratto di servizio Registro/Registrar”; il nome a dominio rimarrà nello stato sopra citato sino al completamento dell’istruttoria con il Registrar che ne cura il mantenimento. In caso contrario, il Registro provvederà a ripristinare, per quel nome a dominio, lo stato antecedente alla verifica.

## 6.2 Sospensione

### 6.2.1 Su richiesta dell’Autorità competente

Il Registro sospende l’assegnazione di un nome a dominio a fronte di notifica, nelle forme di legge, di un provvedimento emesso da un’autorità competente con cui venga inibito al Registrante l’uso del nome a dominio. In tal caso il nome a dominio è posto nello stato di “inactive/serverHold” e sono inibite tutte le operazioni ad esso relative.

Il nome a dominio così sospeso viene ripristinato a favore dell’originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell’autorità giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimità all’uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell’ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione è stato emesso, si è estinto.

### 6.2.2 Su richiesta dell’assegnatario

Il Registro sospende un nome a dominio su richiesta dell’assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l’uso.

In questa ipotesi, il Registro è tenuto a ripristinare il nome a dominio a favore dell’assegnatario originale non appena questi glielo richieda.

## 6.3 Revoca

---

### 6.3.1 Su richiesta dell'Autorità competente

---

La revoca di un nome a dominio può avvenire a seguito di un provvedimento giudiziario, ovvero altro provvedimento emesso da un'autorità competente, in ogni caso notificati al Registro nel rispetto delle forme di legge.

I nomi a dominio revocati passeranno nello stato di “inactive/revoked” e rimarranno in tale stato per 30 (trenta) giorni. Trascorso questo termine, saranno definitivamente cancellati dal DBNA e passeranno, quindi, nello stato di “pendingDelete/pendingDelete” e, successivamente, di “deleted”. Nel caso in cui un nome a dominio sia anche oggetto di un'opposizione (e gli fosse quindi associato anche lo stato “challenged”), il nome a dominio passerà successivamente dallo stato “inactive/revoked” allo stato “inactive/toBeReassigned”.

### 6.3.2 D'ufficio

---

#### 6.3.2.1 Per mancanza dei requisiti soggettivi o per mancata presentazione dei documenti richiesti al Registrante

---

La perdita dei requisiti soggettivi si verifica quando il Registrante del nome a dominio non risulta più aver titolo al nome a dominio oppure nel caso in cui il Registro non abbia ricevuto la documentazione richiesta secondo quanto previsto all'art. 6.1.1 del presente Regolamento. In tal caso, il Registro revoca d'ufficio il nome a dominio.

I nomi a dominio revocati passeranno nello stato di “inactive/revoked” e rimarranno in tale stato per 30 (trenta) giorni. Dopodiché saranno definitivamente cancellati dal DBNA e passeranno, quindi, nello stato di “pendingDelete/pendingDelete” e, successivamente, di “deleted”. Nel caso in cui un nome a dominio sia anche oggetto di un'opposizione (e gli fosse quindi associato anche lo stato “challenged”), il nome a dominio passerà dallo stato “inactive/revoked” allo stato “inactive/toBeReassigned”.

## Appendice A - Elenco dei nomi corrispondenti alle denominazioni delle regioni italiane

Val-d-Aosta.it	Trentino-STirol.it
Val-dAosta.it	TrentinoS-Tirol.it
Vald-Aosta.it	TrentinoSTirol.it
ValdAosta.it	Trentin-Sud-Tirol.it
Valle-d-Aosta.it	Trentin-Sued-Tirol.it
Valle-dAosta.it	Trentin-SudTirol.it
Valled-Aosta.it	Trentin-SuedTirol.it
ValledAosta.it	TrentinSud-Tirol.it
Valle-Aosta.it	TrentinSued-Tirol.it
ValleAosta.it	TrentinSudTirol.it
Vallee-Aoste.it	TrentinSuedTirol.it
ValleeAoste.it	Trentino-Süd-Tirol.it
Aosta-Valley.it	Trentino-SüdTirol.it
AostaValley.it	TrentinoSüd-Tirol.it
VAO.it	TrentinoSüdTirol.it
VDA.it	Trentin-Süd-Tirol.it
Vallee-d-Aoste.it	Trentin-SüdTirol.it
ValleedAoste.it	TrentinSüd-Tirol.it
Vallée-Aoste.it	TrentinSüdTirol.it
ValléeAoste.it	TAA.it
Vallée-d-Aoste.it	Friuli-Venezia-Giulia.it
ValléedAoste.it	Friuli-VeneziaGiulia.it
Piemonte.it	FriuliVenezia-Giulia.it
Piedmont.it	FriuliVeneziaGiulia.it
PMN.it	Friuli-Ve-Giulia.it
Liguria.it	Friuli-VeGiulia.it
LIG.it	FriuliVe-Giulia.it
Lombardia.it	FriuliVeGiulia.it
Lombardy.it	Friuli-V-Giulia.it
LOM.it	Friuli-VGiulia.it
Veneto.it	FriuliV-Giulia.it
VEN.it	FriuliVGiulia.it
Trentino-Alto-Adige.it	FVG.it
Trentino-AltoAdige.it	Emilia-Romagna.it
TrentinoAlto-Adige.it	EmiliaRomagna.it
TrentinoAltoAdige.it	EMR.it
Trentino-A-Adige.it	Toscana.it
Trentino-AAdige.it	Tuscany.it
TrentinoA-Adige.it	TOS.it
TrentinoAAdige.it	Marche.it
Trentino-Sued-Tirol.it	MAR.it
Trentino-SuedTirol.it	Umbria.it
TrentinoSued-Tirol.it	UMB.it
TrentinoSuedTirol.it	Abruzzo.it
Trentino-Sud-Tirol.it	ABR.it
Trentino-SudTirol.it	Molise.it
TrentinoSud-Tirol.it	MOL.it
TrentinoSudTirol.it	
TrentinoS-Tirol.it	Lazio.it

LAZ.it  
Campania.it  
CAM.it  
Puglia.it  
PUG.it  
Basilicata.it  
Lucania.it  
BAS.IT

Calabria.it  
CAL.it  
Sicilia.it  
Sicily.it  
SIC.it  
Sardegna.it  
Sardinia.it  
SAR.it

## Appendice B - Elenco dei nomi corrispondenti alle denominazioni delle province italiane

Agrigento.it	Bolzano-AltoAdige.it
AG.it	Bulsan-Sudtirolo.it
Alessandria.it	Bulsan-Suedtirolo.it
AL.it	Balsan-Sudtirolo.it
Ancona.it	Balsan-Suedtirolo.it
AN.it	Bozen-Südtirolo.it
Aosta.it	Bulsan-Südtirolo.it
Aoste.it	Balsan-Südtirolo.it
AO.it	Südtirolo.it
Arezzo.it	BZ.it
AR.it	Brescia.it
Ascoli-Piceno.it	BS.it
AscoliPiceno.it	Brindisi.it
AP.it	BR.it
Asti.it	Cagliari.it
AT.it	CA.it
Avellino.it	Caltanissetta.it
AV.it	CL.it
Bari.it	Campobasso.it
BA.it	CB.it
Andria-Barletta-Trani.it	Caserta.it
AndriaBarlettaTrani.it	CE.it
Trani-Barletta-Andria.it	Catania.it
TraniBarlettaAndria.it	CT.it
Barletta-Trani-Andria.it	Catanzaro.it
BarlettaTraniAndria.it	CZ.it
Andria-Trani-Barletta.it	Chieti.it
AndriaTraniBarletta.it	CH.it
Trani-Andria-Barletta.it	Como.it
TraniAndriaBarletta.it	CO.it
BT.it	Cosenza.it
Belluno.it	CS.it
BL.it	Cremona.it
Benevento.it	CR.it
BN.it	Crotone.it
Bergamo .it	KR.it
BG.it	Cuneo.it
Biella.it	CN.it
BI.it	Enna.it
Bologna.it	EN.it
BO.it	Ferrara.it
Bolzano.it	FE.it
Bozen.it	Fermo.it
Balsan.it	FM.it
Alto-Adige.it	Firenze.it
AltoAdige.it	Florence.it
Suedtirolo.it	FI.it
Bulsan.it	Foggia.it
Bozen-Sudtirolo.it	FG.it
Bozen-Suedtirolo.it	Forli-Cesena.it

ForliCesena.it	Milano.it
Cesena-Forli.it	Milan.it
CesenaForli.it	MI.it
Forli-Cesena.it	Modena.it
ForliCesena.it	MO.it
Cesena-Forli.it	Monza.it
CesenaForli.it	Monza-Brianza.it
FC.it	MonzaBrianza.it
Frosinone.it	MonzaeBrianza.it
FR.it	MonzaedellaBrianza.it
Genova.it	Monza-e-della-Brianza.it
Genoa.it	MB.it
GE.it	Napoli.it
Gorizia.it	Naples.it
GO.it	NA.it
Grosseto.it	Novara.it
GR.it	NO.it
Imperia.it	Nuoro.it
IM.it	NU.it
Isernia.it	Oristano.it
IS.it	OR.it
LAquila.it	Padova.it
Aquila.it	Padua.it
AQ.it	PD.it
La-Spezia.it	Palermo.it
LaSpezia.it	PA.it
SP.it	Parma.it
Latina.it	PR.it
LT.it	Pavia.it
Lecce.it	PV.it
LE.it	Perugia.it
Lecco.it	PG.it
LC.it	Pescara.it
Livorno.it	PE.it
LI.it	Pesaro-Urbino.it
Lodi.it	PesaroUrbino.it
LO.it	Urbino-Pesaro.it
Lucca.it	UrbinoPesaro.it
LU.it	PU.it
Macerata.it	Piacenza.it
MC.it	PC.it
Mantova.it	Pisa.it
MN.it	PI.it
Massa-Carrara.it	Pistoia.it
MassaCarrara.it	PT.it
Carrara-Massa.it	Pordenone.it
CarraraMassa.it	PN.it
MS.it	Potenza .it
Matera.it	PZ.it
MT.it	Prato.it
Messina.it	PO.it
ME.it	Ragusa.it

RG.it	TE.it
Ravenna.it	Terni.it
RA.it	TR.it
Reggio-Calabria.it	Torino.it
ReggioCalabria.it	Turin.it
RC.it	TO.it
Reggio-Emilia.it	Trapani.it
ReggioEmilia.it	TP.it
RE.it	Trento.it
Rieti.it	Trentino.it
RI.it	TN.it
Rimini.it	Treviso.it
RN.it	TV.it
Roma.it	Trieste.it
Rome.it	TS.it
RM.it	Udine.it
Rovigo.it	UD.it
RO.it	Varese.it
Salerno.it	VA.it
SA.it	Venezia.it
Sassari.it	Venice.it
SS.it	VE.it
Savona.it	Verbania.it
SV.it	VB.it
Siena.it	Verbano-Cusio-Ossola.it
SI.it	Vercelli.it
Siracusa.it	VC.it
SR.it	Verona.it
Sondrio.it	VR.it
SO.it	Vibo-Valentia.it
Sud-Sardegna.it	ViboValentia.it
Sudsardegna.it	VV.it
SU.it	Vicenza.it
Taranto.it	VI.it
TA.it	Viterbo.it
Teramo.it	VT.it

## **Appendice C - Elenco dei nomi corrispondenti alle denominazioni dei comuni italiani**

L'elenco dei comuni, per semplicità, non è allegato ma è disponibile su un apposito file presente sul sito web del Registro al link:

[https://www.nic.it/sites/default/files/docs/comuni\\_list.html](https://www.nic.it/sites/default/files/docs/comuni_list.html)

## Appendice D - Elenco dei nomi non assegnabili

e-mail.it  
 internet.it  
 ldap.it  
 mail.it  
 naming-authority.it  
 namingauthority.it  
 news.it  
 nis.it  
 noc.it  
 registration-authority.it  
 registrationauthority.it  
 tcpip.it  
 whois.it  
 www.it  
 registroitaliano.it  
 registro-italiano.it  
 italianregistry.it  
 italian-registry.it  
 registro-italiano-in-internet.it  
 registro-italiano-internet.it  
 registroitalianoininternet.it  
 registro-internet.it  
 registrointernet.it  
 internetregistry.it  
 internet-registry.it  
 registro-italia.it  
 registroitalia.it  
 registro-ccTLD.it  
 registrocctld.it  
 registry-ccTLD.it  
 registrycctld.it  
 registroitalianointernet.it  
 nic.it  
 nic-it.it  
 enum.it  
 e-num.it  
 enum-registry.it  
 e-num-registry.it  
 registry-enum.it  
 registryenum.it  
 registry-e-num.it  
 registro-enum.it  
 registro-e-num.it  
 enum-registro.it  
 e-num-registro.it

## Appendice E - Glossario

La seguente tabella contiene la definizione dei termini utilizzati nel presente documento.

Termine	Abbreviazione	Definizione
<b>ASCII</b>		Sistema di codifica dei caratteri a 7 bit comunemente utilizzato nei calcolatori.
<b>Authinfo</b>		Password di autorizzazione utilizzata dal Registrante per la richiesta di operazioni specifiche.
<b>country code Top Level Domain</b>	<i>ccTLD</i>	Etichetta che identifica in maniera univoca il suffisso assegnato ad una Nazione in base alla codifica ISO-3166 (es Italia = "it") nell'albero dei nomi a dominio Internet.
<b>Database dei Nomi Assegnati</b>	<i>DBNA</i>	Database mantenuto presso il Registro .it, dove sono conservati e gestiti tutti i dati relativi ai nomi a dominio assegnati nel ccTLD .it.
<b>Domain Name System</b>	<i>DNS</i>	È il sistema utilizzato per la conversione di nomi a dominio in indirizzi IP e viceversa.
<b>Delega DNS</b>		Permette, attraverso l'inserimento di opportuni record nei rispettivi files di zona, l'attivazione del nome a dominio sulla rete Internet.
<b>Drop Time</b>		Meccanismo che prevede la cancellazione dei nomi a dominio che si trovano nello stato di pendingDelete/pendingDelete, ad orari prestabiliti.
<b>Extensible Provisioning Protocol</b>	<i>EPP</i>	Protocollo client-server sincrono basato su XML; nell'implementazione del Registro .it offre connessioni sicure per la gestione degli oggetti collegati alla registrazione e mantenimento dei nomi a dominio.
<b>generic Top Level Domain</b>	<i>gTLD</i>	Etichetta che identifica in maniera univoca il suffisso di un albero di nomi a dominio Internet, di tipo generico: i "generic" TLDs, o "gTLDs" sono formati da 3 o più caratteri, e possono essere suddivisi in due generi: "sponsored" TLDs (sTLDs) e "unsponsored" TLDs (uTLDs).
<b>Giorni lavorativi</b>		Si intendono i giorni dal lunedì al venerdì esclusi eventuali giorni festivi infrasettimanali.
<b>ICANN</b>		ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) è un ente not for profit, avente la responsabilità di assegnare gli indirizzi IP (Internet Protocol), gli identificatori di protocollo, di gestire il sistema dei nomi a dominio di primo livello (Top-Level Domain) generico (gTLD) e del codice internazionale (ccTLD), nonché i sistemi di root server. ICANN ha la funzione di salvaguardare la stabilità operativa di Internet, di promuovere la competizione, di ampliare la rappresentanza delle comunità globali di Internet e di sviluppare una politica appropriata al suo intento, tramite processi partecipati e consensuali ( <a href="http://www.icann.org">http://www.icann.org</a> ).
<b>Internationalised Domain Name</b>	<i>IDN</i>	Nome a dominio che contiene caratteri non-ASCII come per esempio le lettere accentate. È possibile registrare nomi a dominio .it che includono i caratteri non-ASCII indicati nel presente Regolamento.
<b>Indirizzo IP</b>		L'indirizzo IP (Internet Protocol) è una sequenza numerica che individua in modo univoco una macchina collegata alla rete Internet, in modo stabile o saltuario.
<b>Internet</b>		Rete di calcolatori estesa a livello mondiale che interconnette migliaia di reti nazionali ed internazionali che utilizzano il protocollo TCP/IP consentendo lo scambio di informazioni.
<b>Internet Protocol Suite</b>	<i>IPS</i>	La suite di protocolli Internet (Internet Protocol Suite) è l'insieme di protocolli di rete su cui funziona Internet.
<b>Nameserver autoritativi</b>		Un nameserver che è in possesso dei dati per una determinata zona dell'albero dei nomi.

<b>Nome a dominio</b>		Associazione tra un indirizzo IP pubblico ed una stringa di caratteri per garantire la coerenza delle associazioni fra indirizzi IP e nomi a dominio. La conversione da nome a dominio a indirizzo IP e viceversa è garantita dal sistema Domain Name System (DNS). Un nome a dominio è composto da più parti.
<b>Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute</b>	<i>PSRD</i>	Organizzazioni accreditate dal Registro del ccTLD .it per la gestione risoluzione delle dispute relative alla riassegnazione dei nomi a dominio registrati nel ccTLD .it, in conformità al documento definito “Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell'ambito del ccTLD .it”, reperibile sul sito web del Registro.
<b>Registrante / Registrant</b>		La persona o l'organizzazione che chiede la registrazione di un nome a dominio o che ne ha già ottenuta l'assegnazione.
<b>Registrar</b>		Organizzazioni che eseguono le registrazioni di nomi a dominio per proprio conto o per conto dei Registranti. Per diventare Registrar un'organizzazione deve superare una procedura di accreditamento predisposta dal Registro.
<b>Registro / Registry</b>		Organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio e della gestione dei registri e dei nameserver primari per un TLD. È delegato a tale compito direttamente da ICANN. La denominazione Registro.it è da considerarsi equivalente a Registro del ccTLD .it.
<b>Second Level Domain</b>	<i>SLD</i>	Etichetta che identifica in maniera univoca il secondo livello nell'albero dei nomi a dominio Internet sotto uno dei TLD.
<b>sponsored Top Level Domain</b>	<i>sTLD</i>	Sono gTLDs gestiti da uno sponsor che rappresenta la comunità e che dimostra di avere con essa affinità. L'organizzazione alla quale vengono delegate delle responsabilità specifiche in ordine alla gestione di un Registro di un sTLD, ad esempio nell'ambito della formulazione delle policy che riguardano l'operatività del TLD, è chiamata appunto “sponsor”. Un sTLD ha un Charter approvato da ICANN che fornisce una definizione dello scopo dello stesso, e del modo in cui il TLD deve essere gestito.
<b>Stato</b>		Condizione operativa che caratterizza la situazione attuale di un oggetto e le sue possibili transizioni future.
<b>Top Level Domain</b>	<i>TLD</i>	Etichetta che identifica in maniera univoca il suffisso di un albero di nomi a dominio Internet, immediatamente sotto la root, per questo definiti anche “First Level Domain”.
<b>unsponsored Top Level Domain</b>	<i>uTLD</i>	Sono così identificati quei gTLDs non sponsorizzati (uTLDs), che, come ad esempio .com o .info, operano direttamente secondo le politiche stabilite dalla comunità Internet globale e più in particolare tramite le procedure di ICANN.
<b>Zona del ccTLD .it</b>		Il file del DNS master del ccTLD .it nel quale sono inserite tutte le deleghe attive nel ccTLD .it.